



IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 1, comma 49, l. 92/2012

Nella causa n. 187/2015 RG

promossa da

V/ V.

(con l'Avv. BOTTEGA PABLO)

contro

B.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. , in persona del legale rappresentate pro tempore

(contumace)

contro

BZ GROUP S.r.l. LOGIST & TRASPORT, in persona del legale rappresentate pro tempore

(contumace)

contro

BERNARDI S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore

(contumace)

letto il ricorso depositato in data 2/2/2015 con il quale V V chiede: << 1. accertarsi e dichiararsi che le ditte convenute **BERNARDI SRL, B.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA e BZ GROUP SRL LOGISTIC & TRANSPORT** e/o comunque le società **BERNARDI SRL, B.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA** hanno costituito un unico centro di imputazione del rapporto intercorso con il ricorrente; 1.1 per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'invalidità e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente, e per l'effetto condannarsi le convenute, in solido tra loro, in persona



dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a reintegrare/ripristinare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, ed a risarcirgli il danno determinato nella misura pari alla retribuzione globale di fatto percipiendola dal licenziamento all'effettiva reintegra/ripristino, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra; o in subordine, a riassumere il ricorrente, o a corrispondergli un'indennità determinata nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. In subordine: 2. accertarsi e dichiararsi l'illiceità ex art. 29, D.lgs 10.09.2003, n.276, degli appalti stipulati tra BERNARDI SRL in persona del l.r.p.t. e B.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA in persona del l.r.p.t., e per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra tali società ed il ricorrente, con inquadramento dello stesso nel III Livello Super del CCNL Trasporti applicato dalla ditta appaltante e/o nel diverso inquadramento che verrà ritenuto di giustizia; 2.1 per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, l'invalidità, la nullità del licenziamento intimato al ricorrente, e quindi condannarsi la convenuta BERNARDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto ed alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale, oltre al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto medio tempore maturate dalla data del recesso, o da quella di offerta della prestazione lavorativa, alla data di effettiva reintegra / riassunzione o nella diversa misura che risulterà di giustizia. 2.2 In subordine condannare BERNARDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno determinato in misura pari alla retribuzione globale di fatto percipiendola dal recesso all'effettiva reintegra, con il limite minimo di cinque mensilità di retribuzione, ed a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra. In ulteriore subordine, condannarla a riassumere il ricorrente o, alternativamente, a corrispondergli un'indennità in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ex art. 8, L. n. 604/1966. In ulteriore subordine: 3. accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, l'invalidità, la nullità del licenziamento intimato al ricorrente da B.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA, e per l'effetto condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto ed alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale, oltre al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto medio tempore maturate dalla data del recesso, o da quella di offerta della prestazione lavorativa, alla data di effettivo ripristino o nella diversa misura che risulterà di giustizia. 3.1 In subordine condannare B.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno determinato in misura pari alla retribuzione globale di fatto percipiendola dal recesso



all'effettiva reintegra, ed a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra. In ulteriore subordine, condannarla a riassumere il ricorrente o, alternativamente, a corrispondergli un'indennità in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ex art. 8, L. n. 604/1966>>

letti i documenti, sentito un teste del ricorrente e il difensore;

OSSERVA

1. Come risulta dalla busta paga prodotta (vd. doc. 1) il ricorrente sarebbe stato assunto a tempo determinato con dal 1/10/2014 con mansioni di autista III livello c.c.n.l. da BLT SOC. COOP. a r.l. con sede in Quarto d'Altino Via Crete B3/65; secondo quanto dallo stesso riferito tuttavia non avrebbe mai sottoscritto alcun contratto di lavoro e sarebbe stato licenziato oralmente il 25/11/2014 da Mauro Zampieri socio della BERNARDI S.r.l., avente sede in Pianiga Via Papa Luciani 5, e amministratore unico della BZ GROUP S.r.l. LOGISTIC & TRASPORT, avente sede in Pianiga - Mellaredo Via Po, 3.
2. Deduce altresì il ricorrente di avere sempre ricevuto ordini e disposizioni da M. Z. a cui doveva rivolgersi per ogni questione, per chiedere il pagamento della retribuzione, ferie permessi e permessi; che era l'Ufficio traffico della BERNARDI S.r.l. che gli comunicava i giri da effettuare, i luoghi e tempi delle consegne; che gli autisti delle tre società sopra citate prendevano tutti ordini e direttive da Mauro Zampieri, cui dovevano chiedere ferie e permessi e riferirsi per ogni problema; che utilizzavano promiscuamente i mezzi di proprietà della BERNARDI S.r.l. e della BZ GROUP S.r.l.; di non aver mai avuto rapporti con il legale rappresentante della B.L.T. SOC. COOP., Mattiello Stefano, il quale altri non era che un magazziniere presso il piazzale che si trovava a CASALE SUL SILE; che si trattava di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e che il licenziamento intimato era inefficace in quanto privo di forma scritta.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento: tutte le circostanze dedotte dal ricorrente sono state provate dal teste escusso - ad esclusione della titolarità dei camion - e quindi che tutti i dipendenti delle tre diverse società convenute venivano utilizzati promiscuamente, prendendo ordini e direttive e venendo organizzati da M. Z. (vd. <<ho lavorato formalmente alle dipendenze della BLT SOCIETA' COOPERATIVA da luglio 2014 a gennaio 2015. Ho conosciuto il ricorrente, abbiamo lavorato insieme, eravamo tutti e due autisti. [...] il primo giorno sono andato a QUARTO D'Altino per il lavoro, poi però il piazzale si trovava a CASALE SUL SILE. [...] per essere assunto ho parlato con M. Z. L'ho incontrato a QUARTO D'ALTINO. [...] gli ordini su dove andare, quando partire quali giri fare li prendevo dall'ufficio traffico che si trovava Mellaredo. Confermo che il



numero dell'ufficio traffico è il numero 041/5190011. [...] se avevo problemi nelle consegne parlavo sempre con l'ufficio traffico che si trovava a Mellaredo. [...] a CASALE SUL SILE c'erano due impiegate, se l'ufficio di Mellaredo era chiuso lasciavo tutta la documentazione nell'ufficio di CASALE SUL SILE. [...] confermo che venivo chiamato al telefono alla sera per i giri del giorno dopo, venivo chiamato o dall'Ufficio di CASALE SUL SILE e da quello di MELLAREDO, ma per le cose più importanti sempre da MELLAREDO. [...] per ferie e permessi o comunque per assentarmi parlavo sempre con il signor M. Z. [...] non conosco STEFANO MATIELLO, conosco solo una persona che si chiama S. e fa il magazziniere carrellista presso il magazzino di CASALE SUL SILE, si occupava dello scarico e carico dei camion. [...] quanto ho riferito per me vale anche per il ricorrente, per qualunque questione bisognava far riferimento a M. Z. Per gli autisti era per tutti uguale. [...] ricordo che una volta è stata fatta una riunione tra tutti gli autisti, ma io non ho partecipato perché ero in giro con il camion. Faccio presente che se c'era qualcosa di nuovo che dovevamo sapere ci veniva lasciata una lettera con i borderò nella quale erano riportate queste nuove indicazioni e la firma era di M. Z. [...] mi viene esibita una lettera datata 20/8/2014 confermo che si trattava di lettere come questa. >>).

4. Dalle visure camerale dimesse risulta poi che M. Z. è socio di maggioranza della BERNARDI S.r.l. (il suo Amministratore è F. Z. e Presidente onorario G. Z.), e, secondo quanto prospettato in ricorso, egli è anche amministratore unico della BZ GROUP SRL LOGISTIC & TRANSPORT, con sede in Pianiga (VE), Frazione Mellaredo, via Po n.3.
5. Ritiene il giudicante che le circostanze di fatti provate dal teste e l'intreccio di rapporti societari evidenziano quegli elementi che consentono di identificare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, in quanto appare rinvenibile una simulazione o comunque una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività - servizio di trasporto su camion - fra le varie società tra loro collegate essendo stato accertato: a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva (riferimento principalmente all'Ufficio Traffico di Mellaredo e unicamente a M. Z.); b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune (vi è in realtà lo svolgimento dell'unica attività di trasporto merci su strada, utilizzando promiscuamente piazzali e uffici traffico); c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune (tutto a riferibile a M. Z. i che adotta ogni decisione); d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione

- lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, atteso che gli autisti e il ricorrente lavorano ed hanno lavorato indifferentemente per tutte le società (vd. ex plurimis Cass. n. 3482 del 12/02/2013).
6. Non costituendosi peraltro la società convenuta nulla ha allegato e provato al fine di elidere gli elementi emergenti dai documenti prodotti dal ricorrente e dalla testimonianza assunta.
 7. Secondo la giurisprudenza costante della S.C., che si condivide, nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni), in applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2697 cod. civ., in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ. (ex plurimis Cass. n. 18087 del 27/08/2007, Cass. 610 del 15/01/2015).
 8. Pertanto, allegato e provato da parte del ricorrente la cessazione del rapporto di lavoro (vd. lettera impugnativa del licenziamento orale del 27/11/2014, doc. 2 ricorso), il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver intimato il licenziamento per iscritto ovvero che la risoluzione del rapporto era dovuta alle dimissioni del ricorrente; prova che non è stata offerta, non essendosi le società costituite.
 9. A norma dell'art. 18, commi 1 2 e 3 , l. 300/1970 - ipotesi applicabile al caso in esame - il giudice, con la sentenza con la quale dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro; a seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma ; il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative; in ogni caso la misura del risarcimento



non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; fermo restando il diritto al risarcimento del danno testé indicato, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale; la richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

10. La retribuzione globale di fatto mensile deve essere determinata - in assenza di diverse indicazioni - in € 1015, 15 (paga base risultante dalla busta paga dimessa x 13 : 12), atteso che l'indennità di trasferta e l'indennità di mensa appaiono collegata ai costi e disagi legati alla prestazione effettiva dell'attività lavorativa.
11. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione € 26.000-52.000 per la fase cautelare tenuto conto che è stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

- 1) In accoglimento del ricorso, dichiara inefficace il licenziamento intimato al ricorrente in forma orale in data 25\11\2014 e ordina le ditte convenute BERNARDI SRL, B.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA e BZ GROUP SRL LOGISTIC & TRANSPORT a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- 2) condanna altresì le predette società al risarcimento del danno subito dal ricorrente nella misura di un' indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1015,15 mensili maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. dal licenziamento al saldo effettivo, oltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 3) condanna le società convenute alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2390,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.

Si comunichi alle parti.

Venezia, 28/05/2015

Il Giudice

dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

